



CAMERA DEI DEPUTATI

**VII COMMISSIONE CULTURA
XI COMMISSIONE LAVORO**

**EMENDAMENTI
UDIR**

AC 2222

**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto- 29 ottobre 2019, n. 126
Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del
personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti**



V E XI COMMISSIONE
CAMERA DEI DEPUTATI

Elenco delle proposte di modifica del Decreto – Legge 29 ottobre 2019, n. 126

AC 2222

Emendamenti UDIR

Parte prima.

RECLUTAMENTO DIRIGENTI SCOLASTICI

I

Emendamento all'articolo 2

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

“Al fine di tutelare le esigenze di economicità dell'azione amministrativa e di prevenire le ripercussioni sul sistema scolastico I candidati risultati idonei al concorso bandito con decreto del direttore generale del Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca n. 1259 del 23 novembre 2017 per il reclutamento dei dirigenti scolastici, possono essere assunti secondo l'ordine di ammissione nella graduatoria di merito, nel limite dei posti annualmente vacanti e disponibili, fatto salvo il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'articolo 39, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. La graduatoria di merito vige per un triennio e comunque fino alla pubblicazione della nuova del concorso successivo.”

MOTIVAZIONE [Reclutamento degli idonei del concorso a dirigente scolastico 2017]:

la norma intende risolvere il problema delle scuole assegnate in reggenza, attraverso il reclutamento dei Dirigenti Scolastici e prevedendo lo scorrimento della graduatoria prevista dal Decreto n. 1205 del 1° agosto 2019. Per la copertura annuale dei posti vacanti e disponibili, a fronte di mille sedi di presidenza ad oggi scoperte e degli attuati 500 candidati risultati idonei dall'ultima procedura concorsuale, risulta necessario dopo l'intervento dell'art. 10 della legge 12 febbraio 2019 n. 12, procedere allo scorrimento delle vigenti graduatorie di merito, scorrimento cui ha già ricorso il Miur per la nomina di ulteriori 80 vincitori lo scorso mese, a seguito delle rinunce da parte di alcuni vincitori della sede di servizio assegnata. La norma riprende quanto già disposto per il personale docente con l'articolo 1, comma 604, della legge 29 dicembre 2017, n. 205, che ha eliminato in corso d'opera il precedente vincolo del 10% degli idonei previsto dalla legge 13 luglio 2015, n. 107.



Parte seconda.

VALUTAZIONE DIRIGENTI SCOLASTICI

II

Al comma 1, aggiungere il seguente comma:

A partire dall'a. s. 2019/2020, la valutazione dei dirigenti scolastici si effettua con le stesse modalità previste per i dirigenti dell'AFAM, delle Università e della Ricerca confluiti nella stessa Area Istruzione e Ricerca di cui al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro sottoscritto in data 8 luglio 2019 per il Triennio 2016-2018. Conseguentemente entro 180 giorni dall'approvazione della presente legge è emanato dal Ministro dell'Istruzione e della Ricerca una Direttiva sulla valutazione dei dirigenti scolastici nel rispetto di quanto già disposto dall'articolo 1, comma 93 della legge 13 luglio 2015, n. 107. Cessa, pertanto, di aver efficacia la composizione del nucleo di valutazione previsto dal successivo comma 94, dell'articolo 1 della suddetta legge. Gli eventuali risparmi di spesa sono versati nel Fondo Unico Nazionale di cui all'articolo 41 del Contratto Collettivo Nazionale Lavoro.

MOTIVAZIONE [Semplificazione delle modalità di valutazione dei Dirigenti Scolastici]: la norma intende adottare, nel rispetto delle competenze specifiche individuate dal legislatore sul ruolo e le responsabilità del dirigente scolastico, le stesse modalità di valutazione riservate agli altri dirigenti confluiti nella stessa area dell'istruzione e della ricerca. Dall'applicazione si prevedono risparmi da stornare nel FUN di cui all'articolo 41 del Contratto Collettivo Nazionale Lavoro dell'8 luglio 2019.